



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DESSÌ, SANTILLO, COLTORTI, DI GIROLAMO, LUPO,  
PATUANELLI e RICCIARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2018**

Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

ONOREVOLI SENATORI. - Il 30 novembre 2017 il Parlamento europeo ha votato una risoluzione sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità. La strategia sulla disabilità, adottata nel 2010 per l'arco temporale 2010-2020, reca il quadro di misure a livello europeo previste per mettere in pratica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Con tale risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a stabilire requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici e, in particolare, dell'ambiente edificato. Inoltre, ha invitato gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente. Il documento ricorda inoltre che l'attuazione di tutti gli obblighi in materia di accessibilità richiede finanziamenti idonei a livello europeo, nazionale e locale, invitando quindi l'Unione europea a garantire che «tutti i programmi di finanziamento siano accessibili, seguano un approccio di progettazione universale e prevedano un bilancio separato per l'accessibilità». Gli Stati membri vengono quindi invitati ad aumentare gli investimenti pubblici per garantire l'accessibilità delle persone con disabilità sia all'ambiente fisico sia a quello digitale.

Il disegno di legge in esame riprende il contenuto dell'atto Senato n. 2930, esaminato dalla Commissione lavori pubblici del Senato nella XVII legislatura, a seguito dell'approvazione del provvedimento, in prima lettura, dall'Assemblea della Camera dei deputati (A.C. 1013-1577), il cui *iter*, però, non si è concluso a causa della fine anticipata della legislatura. A riguardo, occorre inoltre ricordare che anche nella XVI legislatura era stato esaminato dal Parlamento il

disegno di legge atto Senato n. 3650, i cui contenuti vengono ricalcati dal testo in esame.

L'articolo 1 reca norme per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Esso interviene in materia di coordinamento e aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede un regolamento al fine di: promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici, e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.

Tale regolamento si prevede venga emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, delle Commissioni

parlamentari competenti per materia, e sentita la Conferenza unificata.

Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, la conseguente abrogazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e al decreto ministeriale n. 236 del 1989.

Il comma 3 prevede la ricostituzione della Commissione permanente già prevista dall'articolo 12 del decreto ministeriale n. 236 del 1989, con la previsione che ciò deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine viene previsto che ai componenti della Commissione non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese (comma 3, ultimo periodo). L'articolo 12 del citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 prevedeva infatti l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l'istituzione, con apposito decreto interministeriale, di una Commissione permanente.

La citata Commissione è stata ricostituita con decreto 15 ottobre 2004, n. B3/1/792 ed ha concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ha poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione. La Commissione, avendo ultimato i propri compiti, è stata poi soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse.

Sono affidati alla Commissione i seguenti compiti:

a) individuare la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione

della normativa cui fa riferimento il disegno di legge;

b) elaborare proposte di modifica e aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze;

c) elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorire l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini;

d) adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, così come definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006;

e) svolgere il monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in tema di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

I membri della Commissione sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

Il comma 4 prevede la presentazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti annualmente di una relazione alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche)*

1. Al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, e acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono coordinate e aggiornate, anche secondo le indicazioni della Commissione di cui al comma 3, le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i

servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.

3. La Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, come definita dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera *f*), della medesima Convenzione, e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. I membri della

Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione di cui al comma 3, con particolare riferimento anche al monitoraggio sistematico sulle pubbliche amministrazioni in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

#### Art. 2.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



€ 1,00